

verso Dio, e Zelante del Culto Divino, sia affduo nell' Orazione, grave nella vita, esemplare nelli costumi, follecito nell' operare, paziente nelle cose avverse, umile nelle prospere, severo nel riprendere, diligente nel castigare, specialmente li difetti gravi, cercando di rimediare nel principio; In somma sia tale quale conviene ad un Padre di tanti, e tali figli.

XXI. Terminata l' elezione subito il Superiore eletto, senza replica dovrà andare al suo luogo, ed intonare il *Te Deum*, e risponderanno gl' altri, e rispondendo gl' altri s'incamieranno verso la Chiesa, ove finito, che sarà il *Te Deum* il Superiore si federà, e tutti in ginocchioni un dopo l'altro, gli bacieranno la mano in segno d'ubbidienza, dopo del che si procederà all'elezione degl' altri Uffiziali, leggendosi sempre i Capi spettanti al loro Uffizio.

C A P. IX.

Dell' Elezione, Uffizio, ed Autorità del Vice-Superiore, Consultori, e Segretario.

I. Quattro Consultori dovrà avere il Superiore; ma quando i Sacerdoti della Casa fossero men di dieci, basteranno due, il primo di questi sarà sempre Vice-Superiore, e l'ultimo Segretario. Il Vice-Superiore, ed il secondo Consultore dopo tre anni termineranno il loro Uffizio, e per la conferma vi bisognano due terzi de i voti della Congregazione. Non essendo confirmati, si eleggeranno dalla Congregazione due nuovi Consultori, ed allora il Segretario passerà all' Uffizio di Vice-Superiore. Il terzo Consultore all' Uffizio di secondo Consultore, ed uno de i due nuovi Consultori si eleggerà per Segretario, ed in tutte le sudette elezioni si praticherà il metodo descritto nell' elezione del Superiore.

II. L' Uffizio del Vice-Superiore sarà di federe nel luogo del Superiore, e fare tutto quello, che puol fare il Superiore avendo l' istessa auctorità nel caso, che il Superiore morisse, rinunciasse, o venisse deposto a causa di qualche infermità abituale, che lo rendesse affatto inabile al governo, o commettesse alcun difetto (il che abbit) degno di privazione, in qual caso però vi bisognano due terzi de Voti de Sacerdoti votanti, e la Congregazione, dovrebbe intimarsi dalla consulta, vivendo però il Superiore l' Uffizio del Vice-Superiore sarà d' aiutare il Superiore in tutte le cose che le commetterà con somma ubbidienza, ed esattezza, e di porre mente a tutte le cose di casa, sì perchè dovendo essere come un occhio del Superiore, possa avvisarlo di quanto egli non avvertisce, e sì anche acciò in assenza sua possa, sapendo le cose provvedere al bisogno, e terrà in assenza del Superiore il suo luogo, però senza poter rilolvere cosa alcuna di qualche importanza, senza il parere de' Consultori.

III. Averà buona corrispondenza col

Superiore, e non farà mai nè in sua presenza, nè in sua assenza cosa contraria alli suoi ordini, nè nuova, o inusitata.

IV. Dopo il Superiore, egli federà in primo luogo, e dopo d' esso federanno gl' altri Consultori secondo l'ordine. Dopo di essere stato proposto l' affare dal Superiore, o dal Segretario, il primo a parlare, e proferire il Voto sarà il primo Consultore, cioè il Vice-Superiore, dipoi il secondo, dopo di questo il terzo, e poi il quarto, cioè il Segretario, e per ultimo il Superiore.

V. Dovranno li Consultori esser persone di maturo giudizio, e di gran pratica, nelle cose difficili, e dubbiose, ed il Segretario dovrà di più avere un carattere intelligibile, saper mettere in carta, e formare gl'atti necessarj.

C A P. X.

Dell' Obbligo, ed Uffizio del Segretario.

I. L' Uffizio del Segretario sarà primo di proporre nella Congregazione e nelle consulte le cose, che si anno da trattare, quando ciò non voglia fare il Superiore. II. Di scrivere, e leggere quanto farà bisogno nelle Congregazioni, e consulte. III. Scrivere le lettere, che per conto della Congregazione e del Collegio saranno scritte, conforme all' ordine, che dal Superiore, e Consultori sarà dato. IV. Fare le Patenti secondo il bisogno. V. E custodire diligentemente una delle due Chiavi dell' Archivio.

II. Avrà un libro, dove scriverà tutti i Congregati, e Collegiali, che anno fatto i Voti con i loro Nomi, e Cognomi, e Patria, quando saranno ricevuti, quando averanno presi gl' Ordini Sagri, e celebrata la prima Messa, notando di tutto il giorno, mese, ed anno, e quando alcuno passerà all' altra vita, se ne andasse, o ne fusse mandato, ne farà nota in margine, ed il duplicato si conserverà nell' Archivio.

III. In un altro libro noterà tutti i beni stabili, censi, livelli, frutti, emolumenti, ragioni, azioni, concessioni, alienazioni, ed obblighi, così spirituali, come temporali, aggiungendo alla giornata, quel che di novo accaderà in torno alle cose sudette, e chiamando di tutto ciò gl'atti pubblici, ed autentici, per conservarli.

IV. Abbia un' altro libro, nel quale andrà scrivendo li Decreti, ed atti, che si faranno nelle Congregazioni, notandosi di esse il giorno, il mese, ed anno, il luogo, e le persone, che v' intervengono, ed il duplicato dovrà conservarsi nell' Archivio.

V. Terrà un' altro libro, nel quale scriverà brevemente i ricordi delle cose, che si devano proporre in Consulta, e dell' altre, che sono state risolte in Consulta, ad effetto di doverle poi notare alla distesa, e dell' altre cose appartenenti al suo Uffizio, e quando quelle note averanno avuto l' effetto, vi farà un segno.

VI. E finalmente avrà in un altro libro

bro un esatto Inventario di tutti i libri, e scritture, che si conservano nell' Archivio, col quale Inventario, nel lasciar dell' Uffizio in presenza dei Consultori, dovrà consegnare ogni cosa al successore.

C A P. XI.

Dell' elezione, ed Uffizio dell' Ammonitore.

Terminata, che sarà l' elezione de mentovati Uffiziali, si dovrà eleggere l' Ammonitore, la di cui cura sarà di riferire fedelmente al Superiore tutti i disordini, tanto spirituali, quanto temporali, che occorreranno nella Congregazione, e nel Collegio, che verranno in sua notizia, e con gran rispetto, umiltà, e carità lo dovrà parimente ammonire, dove sarà notato di difetto.

C A P. XII.

Dell' Elezione, ed Uffizio del Maestro de' Novizj, e suoi Compagni.

I. Essendo istituito il Noviziato per buttare nell' animo dei Novizj un sodo fondamento alla Vita Religiosa, acciò si faccia con tutta la perfezione, che si desidera, fa di bisogno usare tutte le diligenze in sceglier uno, che abbia tutte le doti, che si richiedono a questo impiego. Deve egli esser parimente eletto dalla Congregazione colla maggior parte dei voti, e dal numero di quelli Sacerdoti, che dopo finito il Noviziato anno dieci anni di Comunità. Deve egli esser un' Uomo fedele, ed assai esercitato nelle cose dello spirito e dee essere tutto amabilità, e Carità, acciò conciliatosi l' animi dei Novizj possa colla sua guida condurli alla perfezione. Intenda per tanto il Maestro de' Novizj di esserle stata commessa una cura, dalla quale dipende in buona parte la perfezione dei suoi Allievi, e la speranza di tutta la Congregazione; Si sforzi per tanto collo studio della propria perfezione renderli sempre più Istromento abile a questo importantissimo impiego. Quando i Novizj fullero molti, dovrà la medema Congregazione eleggere un Sacerdote, ed un fratello laico per compagni del Maestro, e questi con i Novizj lo dovranno ubbidire perchè la cura di tutta la Casa, benchè sia del Superiore, tuttavia, quella che si restringe dentro le mura del Noviziato, sarà eseguita dal Maestro dei Novizj.

II. Il Maestro per ben regolare i suoi Novizj fa bisogno, di conoscere tutto il loro interno, ed esterno, e per conseguire ciò, oltre il conto della Coscienza, giovando molto il discorrere frequentemente con essi da solo a solo, e quest' istesso esercizio apportando alli Novizj gran giovamento, perciò dovrà il Maestro servirsi spesso di questo avviso.

C A P. XIII.

Dell' Elezione, ed Uffizio del Rettore.

I. Dalla medema Congregazione generale, e colla pluralità de i voti dovrà elegerli il Rettore del Collegio, che parimente dovrà essere Sacerdote votante, e quando così stimasse bene la Congregazione, potrà anche elegerli dal numero dei Collegiali, purchè dopo dei Voti, abbia vissuto dieci anni in Comunità.

II. Al Rettore dovranno ubbidire tutti i Collegiali praticando verso lui quanto si è detto nel Cap. VII ed VIII, della prima parte, ed il Rettore e tutti gl' altri del Collegio dovranno ubbidire al Superiore.

III. Dovrà il Rettore sforzarsi di praticare verso dei Collegiali, quanto il Superiore è tenuto praticare verso degl' altri, e specialmente quanto si è prescritto nel n. 4. 6. 7. & 8. del Cap. XIII. di questa terza parte, e mai dovrà far cosa nuova, ed inusitata, senza l' approvazione della Consulta.

C A P. XIV.

Dell' Elezione, ed Uffizio del Direttore di spirito, e degl' altri Uffiziali.

I. Il Direttore di spirito dovrà essere Confessore, benchè non si ricerca, che abbia vissuto dieci anni in Comunità, bastando, che sia Uomo di spirito, di prudenza, e dottrina. Restarà nel suo impiego, finchè non si stimasse di eleggere un' altro dalle due parti dei votanti di quella Casa.

II. Il suo Uffizio sarà di dirigere nello spirito tutta la Comunità, eccettuataene i Novizj, ed i Studenti, dovendo essere questi diretti dalli loro Maestri, e dovrà aver un' occhio speciale sopra dei fratelli laici, procurando, che vivano in pace, in umiltà, e contenti di fare l' Uffizio di Marta.

III. Dovrà avere una perfetta cognizione di tutte le nostre Regole, e Costituzioni, e perciò se le dovrà comunicare questa terza parte, per insistere all' osservanza di esse, colle parole, o coll' esempio. Egli dovrà mostrarsi amabile con tutti, acciò tutti possano ricorrere a lui con confidenza, e svelarle tutto il loro interno, per ricevere i suoi buoni consigli, ed essere consolati.

IV. Nel conto di coscienza, che da tutti i Nostri, eccetto i Novizj, e Studenti, dovrà prendere ogni mese sia diligente di dimandare ad ogn' uno, 1. Se viva contento della sua vocazione. 2. Come si porta nell' esercizio delle Virtù, e quale d' esse in speciale con maggior ardore desiderava, cosa fa per conseguirla. 3. Se ha alcuna perturbazione d' animo, o alcuna tentazione, se trova facilità, o difficoltà nell' resistere, quali atti fa per resistere, da qual

passione è più predominato, ed a qual difetto è più proclive. 4. Se ha formato alcun sinistro giudizio contro qualche punto di Regola, e contro qualche Commando dei Superiori. 5. Se le pare d'aver molto, o poco Zelo per la salute dell'Anima, e specialmente per quelle degl'Infedeli. 6. Se ha amore verso le cose spirituali, quanto tempo consuma nell'Orazione, quale è il modo di procedere in essa, nell'esame di coscienza, e nell'esame particolare contro qualche difetto, e se consuma più tempo nell'Orazione vocale, che nella mentale, e quale ne sia la causa. 7. Se trova consolazione nelle cose spirituali, ovvero desolazione, aridità, e vagazione di mente, e come in esse si porta. 8. Qual frutto ricava da' Sacramenti, che riceve, e dall'Orazione, ed esami, che fa, e specialmente dell'esame particolare. 9. Se dall'ultimo conto di coscienza si trova alquanto migliorato. 10. Come è osservante delle Regole. 11. Come s'appropria della conversazione dei compagni, se ha qualche amicizia, o affetto speciale verso qualcheuno di essi, o contro alcuno di essi avversione, e specialmente contro del Superiore. 12. Quante, e quali mortificazioni fa, per domare le passioni fregolate, come sopporta l'ingiurie, come si preparerà a sopportarle, e se nutrice desiderio di riceverne molte per l'amor di Gesù Cristo. 13. E finalmente fuora del sigillo Sacramentale, dovrà esaminare diligentemente, se le penitente, e gl'altri esercizi di pietà, che tanto da esso, quanto dagli altri si esercitano, offendano la loro testa, la salute, se perturbano gl'esercizi di Comunità, e se impediscono li Studi, e gl'esercizi del loro impiego, per moderarli secondo le Regole della prudenza, e trovando alcuno, che non volesse sottemetterli alla sua discreta moderazione, e consigli, ne dia parte al Superiore, acciò colla sua autorità vi dia rimedio; E qui s'avverte, che benchè si lascia in libertà dei Nostrì il dare conto di coscienza al Superiore, o al Direttore di spirito, non per questo restano disobligati di darlo al Superiore, ogni qualunque volta, col previo parere della sua Consulta egli stimasse bene avanti Dio di prenderlo, come deve fare in somiglianti cali.

V. Dopo essere stato eletto il Direttore di spirito, eleggeranno il Sagrestano, l'Infermiere, il Procuratore, ed il Depositario, e terminata, che sarà la suddetta Congregazione dovrà il Superiore col parere dei suoi Consultori eleggere il Ministro, il Compratore, il Dispensiero, il Rettoriero, il Cocio, il Portinaro, lo Svegliatore, ed il Bibliotecario.

C A P. XV.

Come si ha da provvedere quando mancasse alcuno degl'Uffiziali.

I. Quando per morte mancherà il Superiore, a lui succederà il Vice-Superiore,

il quale persevererà nell'Uffizio sino alla prima Congregazione generale da farsi nel tempo solito, tre anni dopo dell'ultima, e quando venisse deposto per qualche infirmità abituata, che lo rendesse inabile al governo, o per aver commesso (quod abist) alcun difetto degno di privazione, perchè la facoltà di deporre, e licenziare il Superiore, risiede nella Congregazione generale e si richiedono due terzi de Voti perciò la medema Congregazione deve eleggere il nuovo.

II. Quando per morte, o per altro accidente mancherà qualche Uffiziale eletto dalla Congregazione Generale, il Superiore, e Consultori provvegano l'altro, e quando sarà di quelli, che sono stati eletti dalla Congregazione dei Sacerdoti votanti delle Case, o dal Superiore col parere della Consulta, il Superiore col parere della Consulta eleggerà un'altro, e tutti dureranno sino al tempo della nuova elezione degli Uffiziali, se pure non verranno confermati, e si eccettua solo il Direttore di spirito, perchè questo dovendo essere sempre di Commune soddisfazione, sempre dovrà eliggerli dalla pluralità de voti de Sacerdoti votanti della Casa.

C A P. XVI.

Dell'amministrazione, e conservazione de beni temporali.

I. Perchè i Collegiali devono attendere al solo studio dell'Orazione, e delle scienze spettanti allo stato Ecclesiastico, per poi impiegarsi alla coltura della Vigna del Signore, acciò la cura dell'amministrazione del temporale non sia loro d'impedimento, perciò farà tutta nella Congregazione. Il Preposito dunque, che è il Capo d'essa averà colla sua Consulta il governo di tutto il temporale, e perchè da per se solo non potrebbe governar tutto, delegerà la facoltà al Superiore, e consulta d'ogni luogo, eccetto i Casi, ne quali vi bisogna l'assenso Apostolico, allora il Preposito non potrà delegare, ma colla sua Consulta dovrà esaminare le cause, e trovandole giuste, darà in scritto la licenza, acciò s'ottenga l'assenso dal Sommo Romano Pontefice, e nel mentre s'incarica al Preposito, ed a tutti quelli, che averanno l'amministrazione dei nostri beni, a voler esser tutti vigilanza in conservarli, e sempre più aumentarli, dovendogli riguardare come beni di Nostro Signore Gesù Cristo, e Patrimonio de Poveri, e da quali dipende l'utile, e conservazione della fondazione, nello stesso tempo rigorosamente si proibisce a tutti, e sotto pena di essere licenziati dalla Congregazione e dal Collegio, il negoziare, o che si faccia da per se stessi, o per mezzo d'altri, anche sotto pretesto e fine d'impiegare il guadagno in servizio delle nostre Case, Chiese, o altre opere pie.

CAP. XVII.

C A P. XVII.

Dell'Archivio.

I. Ogni cosa dovrà avere l'Archivio, che dovrà essere serrato con due chiavi, una si custodirà dal Segretario, e l'altra dal Procuratore, ed in esso si custodiranno le scritture necessarie, e i libri seguenti. Primo un libro nel quale s'inferiranno tutti l'Istromenti e scritture necessarie, e le copie dei contratti di maggior rilievo si conserveranno nell'Archivio del Preposito, al quale si dovranno mandare con opportuna occasione.

II. Il libro ne quali si notano i titoli di tutte le Scritture, e Libri, che vi si conservano, e vi si anderanno conservando, ed una Copia d'esso si conserverà dal Procuratore.

III. Il libro nel quale si notano le scritture, che dall'Archivio si estraono colle ricevute di quelli, a quali saranno consegnate.

IV. La Platea, la di cui copia si conserverà del Procuratore.

V. Il libro dell'elemosine, che si ricevono ogni Mese.

VI. Il libro del denaro, che s'introita ogni mese, ed il duplicato lo conserverà il Depositario.

VII. Il libro delle spese, che si fanno ogni mese, il di cui duplicato si conserverà dal Procuratore.

VIII. Il libro de nomi, e cognomi de Debitori, e Creditori, e del quanto, e quando si deve pagare, e riscuotere, ed il duplicato si conserverà dal Procuratore.

IX. Il libro nel quale si noterà tutto quello si spenderà per le liti.

X. E finalmente il libro de nomi de Benefattori, col notamento in ristretto de Benefici ricevuti, e servirà per mostrarci sempre grati verso di essi.

FINIS.

LAUS DEO.

I N D I C E
D E C A P I

DELLA PRIMA PARTE.

Prologo nel quale si dichiarano le ragioni, che assistono per l'erezione di questa nuova Fondazione, e si accenna il fine dell'Opera.

Cap. 1. Scopo, e fine dell'Istituto.

Cap. 2. Dichiarazione dell'antecedente Capo, e Regole da osservarsi nella spedizione alle Missioni straniere.

Cap. 3. Della Povertà.

Cap. 4. Della Povertà de Collegiali.

Cap. 5. Della Castità.

Cap. 6. Del Voto semplice de Collegiali da farsi Sacerdoti, e d'alcune altre cose da osservarsi circa la Castità.

Cap. 7. Dell'Ubbidienza, e maniera, con che dobbiamo portarci co' Superiori.

Cap. 8. Dell'Ubbidienza, e degli due Voti semplici de Collegiali.

Cap. 9. Degli Esercij quotidiani di Comunità.

Cap. 10. Della Conferenza sopra le Regole.

Cap. 11. Della Conferenza Spirituale.

Cap. 12. Della Conferenza delle Colpo.

Cap. 13. Degli altri Esercij da farsi in diversi altri tempi.

Cap. 14. Del modo come dobbiamo conversare fra di Noi.

Cap. 15. Dell'Orazione Mentale.

Cap. 16. Della Mortificazione.

Cap. 17. Delli Digijuni, e Discipline.

Cap. 18. Del Silenzio.

Cap. 19. Della Modestia.

Cap. 20. Del distacco dal Mondo, e quanto dobbiamo star lontani dagli affari, e negozj de Secolari.

Cap. 21. Dello spirito d'Umità, e della stima che si deve fare d'ogn'altra Comunità.

Cap. 22. Della Mensa.

Cap. 23. Delle cose concernenti agl'Infermi, e Defonti.

Cap. 24. Degli Ordinandi, de Confessori, e Sacerdoti.

Cap. 25. Degli Studi, e delle Conferenze sopra la Teologia Morale, e sopra la materia pratica di Predicare.

Cap. 26. Di varie altre Regole da osservarsi.

Cap. 27. Dell'Indiscretezza, ed Accidia.

Cap. 28. Della stima, ed osservanza di queste Regole, e Costituzioni.

Indice de Capi della Seconda Parte.

Cap. 1. Regole de Novizj.

§. Degli Esercij quotidiani da farsi da Novizj.

Cap. 2. Regole de Studenti.

Cap. 3. Regole de Collegiali.

Cap. 4. Del Sagrestano.

Cap. 5. Dell'Infermiere.

Cap. 6. Del Procuratore.

Cap. 7. Del Depositario.

Cap. 8. Del Ministro.

Cap. 9. Del Compratore.

Cap. 10. Del Dispensiero.

Cap. 11. Del Rettoriero.

Cap. 12. Del Cuoco.

Cap. 13. Del Portinaro.

Cap. 14. Dello Svegliatore.

Cap. 15. Del Bibliotecario.

Indice de Capi della Terza Parte.

Cap. 1. In chi risiede la facoltà di ricevere i Novizj ed i Collegiali, e si danno alcuni avvertimenti sopra l'istessa materia.

Cap. 2. Degli impedimenti che escludano dall'essere ammesso nella Congregazione, e nel Collegio.

§. 1. Degli impedimenti più essenziali.

§. Degli impedimenti meno essenziali, e dell'altre dimande da farsi.

Cap. 3. Delle buone qualità, che devono avere le persone per essere ammesse nella Congregazione, e nel Collegio.

§. 1. Delle

- §.1. Delle buone qualità, che si ricercano in quelli che devono essere ammessi al Noviziato per ascendere allo Stato Ecclesiastico.
- §.2. Delle buone qualità, che si ricercano ne Fratelli Laici.
- Cap.4. De Luoghi destinati per il Noviziato, per il Collegio, e del primo ingresso in essi.
- Cap.5. Dell'Esame da farsi nella prima prova de Novizj.
- Cap.6. Del modo da tenersi nell'ammettere i Novizj in Congregazione, ed i Collegiali alli Voti.
- Cap.7. Dell'espulsione dalla Congregazione, e dal Collegio.
- §.1. Delle Cause per le quali si deve mandar via, ed appresso chi risiede tal facultà.
- §.2. Cose da osservarsi prima di mandar via, nel mandar via, e dopo esser si mandato via qualche soggetto.
- Cap.8. Dell'Elezione, Ufficio, ed Autorità del Superiore.
- Cap.9. Dell'Elezione, Ufficio, ed Autorità del Vice-Superiore, Consultori, e Segretario.
- Cap.10. Dell'Obbligo, ed Ufficio del Segretario.
- Cap.11. Dell'Elezione, ed Ufficio del Ammonitore.
- Cap.12. Dell'Elezione, ed Ufficio del Maestro de Novizj, e suoi Compagni.
- Cap.13. Dell'Elezione, ed Ufficio del Rettore.
- Cap.14. Dell'Elezione, ed Ufficio del Direttore di Spirito, e degl'altri Uffiziali.
- Cap.15. Come si ha da provvedere quando mancasse alcuno degl'Uffiziali.
- Cap.16. Dell'amministrazione, e conservazione de Beni temporali.
- Cap.17. Dell'Archivio.

Confirmatur a Pontifice.

Qui hæc litteras perpetuo va lituras esse decernit.

§.7. Non obstant, Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non quatenus opus sit ipsius Congregationis Presbyterorum secularium, seu Collegii, aliisque quibusvis, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, stabilimentis, usibus, & naturis, privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentis ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptis credi jubet.

§.8. Volumus autem ut eorumdem præsentium literarum transumptis seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & Sigillo persone in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Dat. die 22. Martii 1736. An. VI.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 22. Martii 1736. Pont. nostri Anno VI.
F. Card. Oliverius.

CLXXVI.

Confirmato Decreto Innocentii XI. quo Græcis cujuscumque conditionis prohibentur quæstiones, singulis Cardinalibus Legatis, & Nunciis Apostolicis, ceterisque Ecclesiarum Prælatiis committitur eis non tantum Literas Quæstuationis, sed quæstas quoque pecunias adimere.

CLEMENS PP. XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

§.1. UDUM emanavit a fel. rec. Innocentio PP. XI. Prædecessore nostro in Congregatione tunc existentium S. R. E. Cardinalium negotiis Propagandæ Fidei præpositorum coram ipso Innocentio Prædecessore habita Decretum Typis subinde impressum, ac evulgatum tenoris qui sequitur videlicet: Die 29. Januarii 1677. In Congregatione generali de Propaganda Fide habita in Palatio Apostolico coram Reverendissimo Domino nostro Innocentio Papa XI. ac Eminentissimis, & Reverendissimis Cardinalibus ejusdem Sacræ Congregationis Decretum, ne permittatur Græcis cujuscumque status, & conditionis &c. pecunias quæstare, vel quovis alio modo elemosynas petere. Cum Sancta loca Hierosolymitana, in quibus Verbum caro factum est, & nostræ reparationis Mytheria Deo miserante, completa sunt, hæcenus administrati, & custodia S. Francisci de Observantia a Sancta Sede Apostolica commissa, nuperim his diebus a Græcis, schismaticis subornatis aulæ Turcicæ ministris de manu dictorum Fra-

Decretum Innocentii XI. quo Græcis interdicitur elemosynas quæstare.

Fratrum S. Francisci summo latinorum dedecore usurpata sint, iis, præcipue subfidis, quæ ex fidelium Christianorum elemosynis iidem Græci perceperunt; Ut huic sceleri modus imponatur, neve ex fidelium pietate schismaticis, & perpetuis Ecclesiæ Romanæ hostibus aditus ad novas cumulandas injurias aperiatur, Sanctissimus Dominus Noster Innocentius PP. XI. suorum Prædecessorum Summorum Pontificum vestigiis inhærendo etiam de Consilio, & Voto Eminentissimorum, & Reverendissimorum DD. S. R. E. Cardinalium Congregationi de Fide Propaganda præpositorum omnibus, & quibuscumque S. R. E. Cardinalibus a latere Legatis, Nuntiis Apostolicis, Patriarchis, Archiepiscopis, Metropolitanis, Episcopis, Abbatibus, ceterisque omnibus Ordinariis de utroque Clero Sæculari, & Regulari Ecclesiasticam Jurisdictionem tam ordinariam, quam delegatam in Jurisdictionibus, sive suis Diocæsis respectue exercentibus, in virtute sanctæ obedientie injungit, atque inhibet, ne de cetero quibuscumque Græcis tam Sæcularibus, quam Ecclesiasticis, etiam Regularibus quacumque Dignitate, quamvis, Abbatiali, seu Archimandritiali, Episcopali, Metropolitana, Archiepiscopali, sive Patriarchali fulgentibus tacite, vel expresse sub quocumque prætextu permittant pecunias quæstare, vel quovis alio modo elemosynas a fidelibus petere, etiam si de eorum unione cum Ecclesia latina per aburationem Schismaticis, & fidei Catholice professionem in manibus Episcoporum, vel Inquisitorum contra hæreticam pravitatem literis testimonialibus docuerint, vel per alios Episcopos, & locorum ordinarios similis quæstuationis facultates in scriptis acceperint, vel ad fidem de novo converti aliorum Schismaticorum iram, & insidias effugere conati sint, vel ad effectum reparandi Ecclesias ab Infidelibus dirutas, & non obstantibus aliis quibuscumque prætextibus, & causis: Immo potius omnes, & singulas literas patentes a quocumque Præfule, etiam speciali nota digno, & a Tribunalibus Curie Romanæ, & ejusdem S. Congregationis de Fide Propaganda (dummodo contentis in præsentis Decreto specialiter, & expresse non fuerit derogatum cum posteriori data) statim ac in eorum Ordinarium manus pervenerint, ad Sacram de Fide Propaganda Congregationem transmittant. Et ne contra præmissorum omnium observantiam allegari possit futuris temporibus ignorantia, eadem Sanctitas Sua de Consilio eorumdem S. R. E. Cardinalium voluit, ut huic Decreto, aut etiam literis ad ejus formam expeditis, seu expediendis sive scriptis, sive impressis ab ejusdem tamen Sacræ Congregationis Præfule signatis, sigilloque solito munitis fides eadem adhibeatur, quæ ipsis originalibus præfaretur, non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ die 4. Februarii 1677. P. Card. de Alteris Præfatus. Loco * Sigilli. V. Cerrus Secretarius.

Bull. Rom. Tom. XIV.

§.2. Ac postmodum re. me. Alexander Papa VIII. Prædecessor etiam noster supplicationibus pro parte tunc pariter existentis Bernardi Josephi a Jesu Maria Fratris expresse profecti Ordinis Minorum, S. Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum, ac Commissarii, & Procuratoris Generalis in Romana Curia Terræ Sanctæ sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus per suas in simili forma Brevis die 21. Octobris 1690. expeditas litteras idem Decretum toto illius tenore inserto, approbavit, & confirmavit, ac alias prout in Alexandri Prædecessoris literis præfatis uberius continetur.

1736. Decretum hoc confirmavit Alexander VIII.

§.3. Cum autem ad Apostolatus nostri notitiam pervenerit non deesse etiam temporibus Græcos Schismaticos, qui subdolis artibus, ac ementitis prætextibus Christianorum pietatem circumvenientes, in diversis Catholicis Regionibus pecunias quæstare, seu elemosynas colligere præsumunt iisque ad eorum schisma confovendum, erroresque pertinacius retinendos, nec non ad ipsius veræ Fidei, & Catholicorum perniciem contra eorumdem fidelium mentem, ac intentionem, nequiter abutuntur. Hinc est, quod Nos firmiori Decreti, & literarum præfatarum executioni, & observationi quantum cum Domino possumus prospicere, simulque damnatas quæstuationes, seu elemosynarum collectas hujusmodi impedire, ac proscribere volentes, Motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolica potestatis plenitudine, præsertim Decretum ab Innocentio emanatum, præfatasque literas super ejusdem Decreti approbatione, & Confirmatione ab Alexandro Prædecessoribus editas, sicut præmittitur cum omnibus, & singulis in eis respectue contentis harum serie approbamus quoque, & confirmamus, ac innovamus, illique inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur, vim, & efficaciam adjungimus.

Iterum confirmat Clemens.

§.4. Præterea eisdem S. R. E. Cardinalibus, etiam de latere Legatis, Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, distæque Sedis Nunciis, Abbatibus, ac locorum Ordinariis quibuscumque in virtute Sanctæ Obedientiæ, ac sub pœnis nostro, ac Romanorum Pontificum Successorum nostrorum arbitrio reservatis motu, scientia, ac potestatis plenitudine paribus, tenore præsentium præcipimus, & mandamus, ut non solum omnes, & singulas literas patentes, facultates, licentias, scripturas, & documenta, quæstuationem, seu collectam elemosynarum hujusmodi quocummodo concernentia, quæ Græcos præfatos habere, ac circumferre competerint, sibi tradi, ac consignari faciant, & ad memoratam Congregationem Cardinalium negotiis Propagandæ Fidei præpositorum transmittant, ut præfatur, verum omnem quoque pecuniam, seu elemosynas, quas eisdem Græcos ex enarrata quæstuatione, sive collecta elemosynarum accepisse deprehenderit, sive pœnes

Quibuscumque Legatis, & Nunciis Apostolicis, ac Ecclesiarum Prælatiis committitur Græcis non solum Literas ad quæstuationem spectantes, sed etiam pecunias quæstas adimere.

nes ipsos Græcos, sive pœnes alias cuius-
cumque gradus, status, & conditionis per-
sonas, etiam in forma Depositi extiterint,
statim sequestro supponant, ac quanto ci-
tius fieri poterit, mitti pariter curent ad su-
pradictam Congregationem Cardinalium,
a qua postmodum pecunia, seu elemosyna
præfata in commodum, & utilitatem
Propagationis ejusdem Fidei Catholice
juxta ipsius Congregationis morem, & In-
stitutum, & non in alios usus integre con-
vertantur, & erogentur.

Præsentium
Literarum
firmatas.

§.5. Decernentes easdem præsentis li-
teras, semper firmas, validas, & efficaces
existere, & fore, suosque plenarios, &
integros effectus sortiri, & obtinere, ac
illis, ad quos spectat, & pro tempore
quandocumque spectabit in omnibus, &
per omnia plenissime suffragari, & ab eis
respective inviolabiliter observari; Sicque,
& non aliter in præmissis per quoscumque
Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam
causarum Palatii Apostolici Auditores,
ac S. R. E. præfate Cardinales etiam de
latere Legatos, dictæque Sedis Nuncios,
aliosque quoscumque quacumque dignitate,
& potestate fungentes, & functuros, sub-
lata eis, & eorum cuilibet quavis aliter
judicandi, & interpretandi facultate, &
auctoritate, judicari, & diffiniri debere,
ac irritum, & inane, si secus super his a
quoquam quavis auctoritate scienter, vel
ignoranter contigerit attentari.

Derogatio
Contrariis.

§.6. Non obstant præmissis, ac Con-
stitutionibus, & ordinationibus Apostoli-
cis, nec non quibusvis, etiam Juramento,
confirmatione Apostolica, vel quavis fir-
mitate alia roboratis statutis, ubi, sty-
lis, & consuetudinibus, privilegiis sub quibus-
cumque verborum tenoribus, & for-
mis, ac cum quibus etiam derogatoria-
rum derogatoriis, aliisque efficacioribus,
efficacissimis, & insolitis clausulis, irri-
tantibusque, & aliis Decretis in genere,
vel in specie, aut alias in contrarium præ-
missorum quomodolibet concessis, confir-
matis, & innovatis. Quibus omnibus, &
singulis, etiam si pro illorum sufficienti
derogatione de illis eorumque totis teno-
ribus specialis, specifica, expressa, & indi-
vidua, ac de verbo ad verbum, non au-
tem per clausulas generales idem impor-
tantes mentio, seu quavis alia expressio
habenda, aut aliqua exquisita forma ad
hoc servanda foret illorum omnium, &
singulorum tenores, præsentibus pro ple-
ne, & sufficienter expressis, & ad ver-
bum insertis habentes, illis alias in suo ro-
bore permanentibus, ad præmissorum effe-
ctum dumtaxat specialiter, & expresse,
ac plenissime derogamus, ceterisque con-
trariis quibuscumque.

Fides Tran-
sumptorum.

§.7. Volumus autem, ut ipsorum præ-
sentium literarum transumptis, seu exem-
plis etiam impressis manu alicujus Notarii
publici subscriptis, & sigillo personæ in-
dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis,
eadem prorsus fides ubique locorum tam
in Judicio, quam extra adhibeatur, quæ præ-
sentibus adhiberetur, si forent exhibitæ,
vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Major-
em sub Annulo Piscatoris die 26. Mar-
tii 1736. Anno VI.
F. Card. Oliverius.

CLXXVII.

Confirmatio Decreti Congregationis Epi-
scoporum, & Regularium, quo decla-
ratur licere Fratibus Ordinis Minimorum
S. Francisci de Paula Congregatio-
nis Hispanicæ promoveri ad lauream Do-
ctoralem, & Magisterium in publicis
Universitatibus in eum finem dumtaxat,
ut Cathedras obtinere, & exercere vale-
ant, ita tamen, ut hujusmodi assum-
ptio, seu promotio nullum penitus gra-
dum neque titulum seu prerogativam
in Ordine prædicto inducat, sed circa
hujusmodi graduum exclusionem, ex-
acte servent, quæ per Constitutiones ipsius
Ordinis præscribuntur.

CLEMENS PP. XII.

Ad futuram rei memoriam.

§.1. Nuper pro parte dilectorum filio-
rum Fratrum Ordinis S. Fran-
cisci de Paula Minimorum nuncupat. Pro-
vinciarum Hispaniæ nobis exposito, quod
ad hoc, ut quis ad publicas Cathedras
Universitatum Studiorum Generalium in
eadem Hispania existens concurrere vale-
at, oportet cum prius magisterii gra-
dum in aliqua ex dictis Universitatibus
suscepisse, Fratres vero prædicti gradus
Magisterii hujusmodi incapaces, eatenus
reputati fuerant ex verbis Regula ipsius
Sancti Francisci ibi: Ubique tamen obser-
vetur, quod nullus ad Magisterii seu alium
gradum assumatur: indeque factum erat,
ut nulli ex Fratibus prædictis patuerat
aditus concurrenti ad prædictas Cathedras
in grave detrimentum tum Studiorum li-
terarum tum plurimorum Religiosorum
habiliū ad istiusmodi Cathedras obtine-
das, quæ non modicum decus, & utilita-
tem prædictis Provinciis allaturæ forent,
& in eadem expositione subiuncto, quod
diligentius perpenſis, enarratis verbis.
Regulæ, luculenter appareret mentem
ejusdem Sancti Francisci fuisse ad retinen-
dam in dicto Ordine humilitatem prohibe-
re dumtaxat suis Alumnis promoveri ad
Magisterium, ac potiri intra dictum Ordinem
iis prerogativis quibus Magistri alio-
rum Ordinum Regularium fruebantur,
cum verisimile non esset Religiosis suis ve-
tare voluisse progressum in literarum stu-
diis, ac concursum ad publicas Cathedras
hujusmodi, ut alios docerent, & instrue-
rent, unde, si verus sensus prædictæ Re-
gulæ retineretur, seu explicaretur permit-
ti posse videretur Fratibus dictarum Pro-
vinciarum Hispaniæ suscipere Magisterium
prædictum in eum finem concurrenti
di ad easdem publicas Cathedras, qui ta-
men in ipso Ordine titulo, ex prerogativis
Magisterii gauderent, quando quidem

Provinciæ Hi-
spaniæ peti-
tio.

men

menti ejusdem Regulæ non repugnabat,
quod Eratres prædicti Ordinis publice do-
cerent, uti servatur in Italia, & apud alias
Nationes, ubi sine titulo, & prerogativis
Magisterii plures ex eis in publicis Cath-
edris docent, solaque difficultas erat pro
natione Hispaniæ, eo quod Magisterium ad
concursum prædictum ibidem requireba-
tur, ac proinde Nobis supradictorum expo-
nentium nomine humiliter supplicato qua-
tenus sibi, & pro tempore existentibus Fra-
tribus dictarum Provinciarum Hispaniæ
permitteremus, ut extra Ordinem hujus-
modi titulum Magisterii ad prædictum effe-
ctum concurrenti ad publicas Cathedras
assumere possent.

Concessio; de
qua in Rubri-
ca.

§.2. Nos supplicem libellum Nobis pro
parte eorumdem Exponentium desuper
porrectum Congregationi Ven. Fratrum
Nostrorum S. R. E. Cardinalium negociis,
& consultationibus Episcoporum, & Re-
gularium præpositæ remisimus, a qua post
maturam rei discussionem emanavit de-
cretum, tenoris qui sequitur, videlicet:
Sacra Congregatio Eminentissimorum, &
Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium
negociis, & consultationibus Episcoporum,
& Regularium præposita, ad quam Sanctissi-
mus Dominus Noster supplicem libellum
remisit, audito Procuratore Generali, ac
attenta relatione Eminentissimi Domini
Cardinalis Sancti Clementis præfati Ordinis
apud Sanctam Sedem Protectoris, re-
mature perpenſa, decrevit, ac declaravit
licere Religiosis Minimis Sancti Francisci
de Paula assumi, ac promoveri ad lauream
Doctorem, & Magisterium in publicis
Universitatibus in eum finem dumtaxat,
ut Cathedras obtinere, & exercere pos-
sint, & valeant; ita tamen, ut hujusmo-
di assumptio, seu promotio nullum peni-
tus gradum, neque titulum, seu preroga-
tivam in Religione inducat, sed circa hu-
jusmodi graduum exclusionem ea, quæ per
Ordinis Constitutiones præscripta adamus-
sim ferventur. Romæ 16 Martii 1736.
Cardinalis Franciscus Barberinus. C...
Chalcedonensis Secr. loco * Sigilli. Cum
autem sicut iidem Fratres Provinciarum
Hispaniæ Nobis subinde exponi fecerunt
ipsi Decretum hujusmodi quo firmius sub-
sistat, & servetur exactius, Apostolicæ Con-
firmationis Nostræ patrocinio communiri
summopere desiderent. Nos eisdem Ex-
ponentes specialibus favoribus, & gratis
prosequi volentes, illorumque singulares
personas a quibusvis excommunicationis,
suspensionis, & Interdicti, aliisque Eccle-
siasticis sententiis, censuris, & pœnis a
Jure, vel ab homine quavis occasione, vel
causâ latis, si quibus quomodolibet innoda-
ti existunt, ad effectum præsentium dum-
taxat consequendum harum serie absolventes,
& absolutos fore censentes, supplica-
tionibus eorum nomine nobis super hoc hu-
militer porrectis inclinati, Decretum præ-
insertum auctoritate Apostolica tenore
præsentium approbamus, & confirmamus,
illique Apostolicæ firmitatis robur adici-
mus, salva tamen semper in præmissis au-
Bull. Rom. Tom. XIV.

toritate memoratæ Congregationis Car-
dinalium.

Præsentium
Literarum
firmatas.

§.3. Decernentes easdem præsentis li-
teras semper firmas, validas, & efficaces
existere, & fore, suosque plenarios, &
integros effectus sortiri, & obtinere, ac il-
lis, ad quos spectat, & pro tempore quan-
documque spectabit, in omnibus, & per
omnia plenissime suffragari, & ab eis respec-
tive inviolabiliter observari. Sicque in
præmissis per quoscumque Judices Ordina-
rios, & delegatos, etiam Causarum Pala-
tii Apostolici Auditores, judicari, & diffi-
niri debere, ac irritum, & inane si secus
super his a quoquam quavis auctoritate
scienter, vel ignoranter contigerit atten-
tari.

Obstantium
derogatio.

§.4. Non obstant præmissis, ac Consti-
tutionibus, & Ordinationibus Apostolicis,
nec non Ordinis, & Provinciarum hujus-
modi, aliisque quibusvis etiam Juramen-
to, confirmatione Apostolica, vel quavis
firmitate alia roboratis statutis, & consue-
tudinibus, privilegiis quoque, Indultis, &
litteris Apostolicis in contrarium præmissorum
quomodolibet concessis, confirmatis,
& innovatis. Quibus omnibus, & singulis,
illorum tenores præsentibus pro plene, &
sufficienter expressis, ac de verbo ad ver-
bum insertis habentes, illis alias in suo ro-
bore permanentibus, ad præmissorum effectum
hac vice dumtaxat specialiter, & expresse
derogamus, ceterisque contrariis quibus-
cumque.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam
Majorem sub Annulo Piscatoris die 16.
Aprilis 1736. Pontificatus Nostri Anno
Sexto.

Die die 16.
Aprilis 1736.
An.VI.

F. Card. Oliverius.

CLXXVIII.

Confirmatio Constitutionum, seu Regu-
larum Collegii, seu Seminarii Corsivi
nuncupati Italo-Græcorum Albanen-
sium in Oppido S. Benedicti de Ullano
Bisuntinensi Diocesis erecti.

CLEMENS PP. XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

EX injuncto nobis divinitus Pastoralis
solicitudinis munere ea, quæ pro sæ-
lici Collegiorum, seu Seminariorum quo-
rumcumque ad rectam Juvenum educatio-
nem, ac Institutionem recenter erecto-
rum regimine provide statuta, atque ordi-
nata esse noscuntur, ut firma, semper
ac inviolabilia persistant, Apostolici mu-
nimentis nostris præsidio libenter constabi-
limus.

Proœmium.

§.1. Cum itaque sicut accepimus pro
salubri Collegii, seu Seminarii Italo-Græ-
corum Albanensium, quod nuper in Op-
pido Sancti Benedicti de Ullano Bisuntinensi
Diocesis institutum a gentis nostræ nomi-
ne, Corsivi nuncupati gubernio, prospere
illius Alumnorum nunc, & pro tem-
pore existentium in via mandatorum Do-
mi-

Pro Collegio
Italo Græ-
corum effor-
mate Regulæ.

mini direzione, diversa Constitutiones, seu Regulae conditae, ac praescriptae fuerint, tenoris, qui sequitur, videlicet:

Tenor-Regularum.

COSTITUZIONI, O REGOLE.

Da osservarsi dagl' Alunni del Collegio Pontificio Corsini di San Benedetto de Ullano.

C A P. I.

Fine dell' Istituto, e quali Condizioni debbano avere gl' Alunni da riceverli in Collegio.

§. 2. Perchè la pia intenzione, ed il fine avuto nell' erezione di questo Collegio dalla S. Mente del Fondatore Clemente XII. è stata di provvedere ai bisogni spirituali degl' Albanesi commoranti nel Regno di Napoli viventi nel Rito Greco e di avere Ecclesiastici idonei per la cura di quelle anime, e di tale perfezione, che con la vita, e loro boni costumi, non solo procurino di assicurare la propria eterna salute, ma come lucerne poste sopra Candelieri servano di guida ai Popoli, alli Peccatori, e massimamente alli Scismatici, affinchè ritornino nella via della verità, e della giustizia.

A tal' effetto per tanto s' incarica a Monsignor Presidente pro tempore di detto Collegio di non ammettere ne luoghi di Alunni, se non quei, che non anno nè più di sedici, ne meno di dodici anni d'età, l' indole de quali sembri più degl' altri disposta alla pietà, ed alle lettere, e che diano tale aspettazione di se, sicchè siano per utilmente servire alla Chiesa, ed essere di giovamento all' Anime de loro prossimi. Perciò non si potranno, nè si dovranno ammettere senza l'attestato degl' Ordinarij, dal quale ancora possi, che siano introdotti nella Grammatica latina, e che sappiano competentemente leggere in greco, ne si ricevano senza la fede del Battesimo d'essere nati di legittimo Matrimonio di Padre, e Madre di Rito Greco, e battezzati secondo detto Rito con la fede ancora del Patrimonio, e di non essere inquisiti, nè di avere contratto verun impedimento Canonico; e di questi attestati dovrà tenerne cura, chi stimerà Monsignore Presidente, affinchè il soggetto proposto sia ammesso, o rigettato.

Essendo, che da tale scelta dipende tutto il bene del Collegio; Perciò strettamente s' incarica alla Coscienza degl' Ordinarij, che in occasione della santa visita s'informino dell' ingegno, indole, e costume de' Giovani per darne notizia a Monsignore Presidente del Collegio, o al Rettore, da quali dovrà tenerli il concorso, e farsi l'elezione per voti secreti. Secondo poi la maggioranza de' voti Monsignore sceglierà, e nominerà l' Alunno; Si avverte però bene di non ammettere alcuno al detto concorso, se non avrà li sopra accennati attestati, e requisiti. Circa poi l'am-

missione degl' Alunni di nomina, si osservi il consueto a tenore delle convenzioni fatte cogl' Eminentissimi Abbati.

Etaminati, e prescelti che faranno, prima dell' ingresso al Collegio, il Rettore faccia far l'obbligo per mano di Notaro pubblico dal Genitore, o altro Parente, più stretto di essi, secondo la forma prescritta nell' istruzione data per Monsignor Presidente pro tempore.

Entrati, che faranno in Collegio si tenghino per dieci giorni in luogo separato dagl' altri, e quivi abbino chi l'istruisca in tutto quello, che appartiene alla pietà, assegnandosegli per direttore un Alunno de più maturi ed esemplari per l'osservanza della disciplina domestica, e per l'edificazione del buon costume, con darsegli in detto tempo dal Confessore, o altro, che stimerà il Rettore, gl' Esercizj Spirituali, ammaestrando li circa il modo di vivere del Collegio, e circa l'osservanza della disciplina domestica, ed in tanto non trattino con altri, nè altri con loro, eccetto quelli, che faranno deputati da i Superiori.

Nel medesimo tempo faranno la Confessione generale di tutta la vita, o col Confessore del Collegio; o con altro, che assegnerà il Rettore, e se alcuno per la poca età non fusse giudicato abile al ritiro, nè sufficiente al frutto della Confessione generale, differirà l' uno, e l' altra, e si ritirerà poi almeno per dieci giorni innanzi di fare il giuramento, ed allora farà la detta Confessione, e con Meditazioni, e con Esercizj Spirituali ordinarà la vita secondo la sua vocazione, tutti però incomincino da principio ad imparare la Dottrina Cristiana, e li primi ammaestramenti della pietà.

Gl' Alunni dovranno continuare in tutta la vita nel Rito Greco, e s'alcuno ardisse fingersi d' esso Rito, e non lo fusse, ed entrasse in detto Collegio con dare il giuramento, verificata tale falsità, sia affretto pagare gl' alimenti, e resti nel Rito Latino, castigato con le pene di falsità, e spergiuro.

C A P. II.

Degl' Esercizj di Pietà.

Perchè il fondamento dello spirituale edificio è la pietà, questa si attenda ad imprimere negl' animi degl' Alunni, però procurino mediante la frequenza de' Sacramenti, dell' Orazione, della lezione de' libri Spirituali, e dell' esortazioni d' inferiorarsi a conseguire ciò, che è proprio di questa vocazione, ed Istituto; E per ottenere con maggior sicurezza questo fine dovranno fare, almeno una volta l' anno gl' Esercizj Spirituali di S. Ignazio per lo spazio di otto giorni; considerando in detto tempo specialmente gl' obblighi, e doveri dello Stato Ecclesiastico; facendo nello stesso tempo secondo il Consiglio del Direttore spirituale la Confessione generale del-

della vita passata, e misurando le loro forze se possano adempire gl' obblighi dello stato Sacerdotale, al quale col tempo dovranno esser assunti.

Si Confessaranno ogni otto giorni, e si Comuniceranno ogni 15. quelli, che son in età, e di più si Comuniceranno nelle festi solenni, ed in tutte le Domeniche dell' Avvento, e della Quaresima. Però imparino gl' Alunni dal Confessore, o da altro Prefetto delle cose spirituali, come possono frequentare con frutto li detti Sacramenti.

Udiranno ogni giorno la Messa, e la mattina prima di mettersi a studiare faranno mezz' ora d' Orazione, quale sarà parte vocale, parte mentale per tutti, si grandi, che piccoli, da darsi però dalla viva voce d' uno de' Ministri, o da più introdotti, e capaci del numero degl' Alunni secondo la primaria introduzione, tanto per la mattina, quanto per la sera: e chi per obbligo dovesse dire l' Ufficio divino lo dica in altro tempo.

Siano obbligati d' officiare la Chiesa ad ogni ordine del Rettore, ed in tutte le Domeniche, e Feste di precepto assistano alla Messa Cantata, e cantino li Vespri in Greco, affinchè imparino il Rito, e le Ceremonie Ecclesiastiche, che dovranno altrove esercitare, ed ogni giorno sentino la Messa Greca bassa con recitare in fine le Litanie in Greco. Abbino a bene d' esser corretti da quelli, che anno la cura di presedere al Coro, e s'ingegnino d'emendarè ogni errore; nè mai lassino gl' Uffici divini sotto pretesto degl' Offici, ovvero Esercizj letterarij, o per altra caggione, alli quali assistano con tutte la modestia, e chi in ciò mancase, sia severamente punito.

Gl' Alunni, quantunque di buon ingegno, e Studiosi, se riuscissero poco devoti, e con l' esempi, e con li Consigli ritrassero gl' altri dalla pietà, dall' ubbidienza, e dall' osservanza de' buoni ordini del Collegio, siano ammoniti, e non volendosi correggere, siano licenziati, acciocchè da essi non vengano infettati li buoni.

Ne giorni di festa non echino di Casa se non dopo pranzo finiti i Vespri.

In tutto il corso dell' anno particolarmente quando non si legge nelle Scuole, il dopo pranzo, e nelle vacanze dell' Autunno si esercitino gl' Alunni in Cantare gl' Uffici divini, e nelle Cerimonie Ecclesiastiche conforme il Rito della Chiesa orientale, acciò le sappino fare con decoro, ed edificazione, e ciò s'incarica alla Coscienza del Rettore, e di Monsignor Presidente.

E perchè nella Chiesa del Collegio si dicono da Sacerdoti Cittadini molte Messe, lecito non sia, nè pure al Rettore di mandare gl' Alunni a servirle, se non in quel tempo, ch' essi stanno ad ascoltarla, affinchè dopo non restino soli in Chiesa, nè si disturbino l' ordine della disciplina domestica.

Ed ad oggetto che fin dal Collegio

stesso incomincino a rendersi utili operarij al loro prossimo, dovranno le Domeniche nel dopo pranzo due degl' Alunni più capaci, per via di Dialogo nella detta Chiesa recitare la Dottrina Cristiana acciò nell' atto stesso, essi ed il Prossimo restino istruiti, quale esercizio si dovrà fare con tutta la modestia, ed esemplarità, e con l'intervento, o del Rettore, o d'altra persona grave da lui deputata; In modo che gl' Alunni non si mescolino con persone fuori del Collegio.

Di tutti li Benefattori del Collegio, e soprattutto del Fondatore si abbia memoria ogni giorno nell' Orazione; ma del Fondatore, e di qualche altro Benefattore insigne si faccia l' Anniversario ogn' anno con una Messa Cantata, e per gl' altri Benefattori, li Sacerdoti del Collegio diranno l' Ufficio, e la Messa nel giorno della loro morte, nel qual giorno gl' Alunni canteranno l' Ufficio, e questo ancora dovrà farsi ogni volta, che morirà il Protettore del Collegio.

La protezione di detto Collegio appresso la Santa Sede sia perpetuamente in un Cardinale di S. R. E. da deputarsi dal Sommo Pontefice, quale Protettore non abbia facoltà di dispensare a queste Regole nè dare alcuna facoltà per l' alienazione, o permutazione de' beni del Collegio, impositions di servitù &c. Senza espressa facoltà di Sua Beatitudine.

C A P. III.

Degl' obblighi, e Disciplina degl' Alunni.

Niuno si ritenga in Collegio, che non dia speranza, e veri segni di pietà Christiana, acciò che la mala riuscita di un solo non distrugga quanto dalla divozione avrà edificato il profitto di molti, però s'averà bene, che persone di questa sorte (o si conoscono avanti del giuramento, o dopo) non si lascino fermare in Collegio, come nè meno dovranno ritenersi quelli, che dimostrano d' avere a fare poco profitto nelle lettere, quando sia conosciuta a bastanza l' indole, e l' incapacità loro.

Quelli che avranno finiti 14. anni di loro età e sei Mesi di dimora dall' ingresso in Collegio, facciano il solito giuramento, secondo le formole prescritte, ed avvertano, e particolarmente si ricordino della promessa, che in esso fanno d' osservare per quel tempo, che quivi staranno l' Istituto, e le Constitutioni del Collegio conforme all' interpretazione de' Superiori, e di vivere al modo commune di tutti gl' Alunni specialmente in quello, che tocca al Vitto, all' Abbitazione, e Vestito, e di non machinare cosa alcuna contro li Superiori, o Istituto del Collegio medesimo.

Chi poi ricusasse di prestare tal giuramento sia licenziato dal Collegio, e sia tenuto a pagare gl' alimenti somministrati per tutto quel tempo, che in esso avrà dimorato.

Si ordina agl' Alunni, che tanto in se-